

*Il parere dell'Autorità di vigilanza in contraddizione con la normativa*

# Appalti integrati in libertà

## *Sì all'impresa che non attesta i requisiti dello staff*

DI ANDREA MASCOLINI

**L'**impresa di costruzioni può partecipare a una gara per appalto integrato (di progettazione e costruzione) senza documentare i requisiti progettuali del proprio staff tecnico. È quanto afferma l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nel parere n. 137 del 25 luglio 2012, che sta per essere reso noto e di cui *ItaliaOggi* può anticipare alcuni contenuti, ma la pronuncia dell'Autorità legittima un principio palesemente contrario alla normativa vigente. Infatti sia il Codice, sia il regolamento attuativo impongono alle imprese attestate per progettazione e costruzione di documentare i requisiti progettuali (di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa), come peraltro la stessa Autorità aveva avuto modo di precisare nella determinazione 5/2010 sulle linee guida per i servizi di ingegneria e architettura.

La vicenda riguarda l'affidamento di un appalto integrato (di progettazione esecutiva e costruzione) per il quale il disciplinare di gara prevedeva due possibili modalità di partecipazione: la produzione dell'attestato Soa di «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico, oppure il ricorso ad un raggruppamento (con) o all'individuazione (di) un soggetto tra quelli elencati all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del dlgs n. 163/2006; ai soggetti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva si chiedeva di possedere e dichiarare, oltre alle qualifiche professionali, l'assenza di cause di esclusione e i requisiti di ordine generale, nonché l'iscrizione all'albo professionale. I requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi venivano quindi chiesti soltanto ai progettisti indicati e raggruppati e non all'impresa che aveva l'attestazione per progettazione e costruzione. Il parere dell'organismo di vigilanza ritiene legittimo, riferendosi alla sola *lex specialis*, il comportamento del raggruppamento di imprese che

avevano dichiarato di essere in possesso della qualificazione Soa per la prestazione di progettazione e di costruzione e di partecipare alla progettazione con il proprio staff tecnico, non facendo alcun riferimento ai suoi componenti e ai requisiti di carattere generale e tecnico-finanziario in capo agli stessi. Per l'Autorità era quindi tutto regolare perché «il bando di gara non imponeva ai concorrenti in possesso di idonea attestazione Soa per la progettazione e costruzione l'obbligo di attestare e documentare il possesso di ulteriori requisiti (con indicazione dei progettisti e certificazione delle pregresse esperienze professionali), ricadendo tale onere documentale solo sui partecipanti sprovvisti di idonea attestazione Soa». Il punto è però che la legge dice ben altro e che il parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sembra non avere considerato che era proprio la *lex specialis* della gara a essere in violazione di legge. In realtà si tratta di una doppia violazione, che l'Autorità non ha avuto modo di vedere: del Codice dei contratti e del regolamento attuativo. L'articolo 53, comma 3 del Codice (dlgs 163/06) prevede che le stazioni appaltanti debbano chiedere (e le imprese documentarne il possesso) i requisiti progettuali in ogni caso, sia che si tratti di attestazione Soa per sola esecuzione, sia per attestazioni Soa di progettazione e costruzione. D'altro canto sarebbe chiaramente discriminatorio prevedere solo in un caso (associazione o indicazione di progettisti) determinate referenze e non chiederli ai progettisti dell'impresa che possiede uno staff che potrebbe anche non avere le referenze specifiche per progettare anche un'opera di rilevante importanza. Appare curioso che, soprattutto in una fase di tale complessità normativa, tali considerazioni non siano state fatte dall'organismo di vigilanza che, viceversa, si è limitata a verificare la corrispondenza fra gli atti di gara (illegittimi) e il comportamento del concorrente (peraltro in quest'ottica corretto).

—● Riproduzione riservata —■

